



SENT. 190/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Quirino Lorelli

Consigliere, relatore

Giovanni Comite

Consigliere

Marco Fratini

Consigliere

Carola Corrado

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60364** del

registro di segreteria, proposto da

xxx (C.F.: xxx), nato a x x x il

3xx, residente in xxx, rappresentato

e difeso dall'Avv. Roberto Mariani (PEC: avvrobertomariani@cnfpec.it),

presso il cui studio in Pescara alla Via Donatello, n.5, ha eletto domicilio

- appellante**contro**

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti

(PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

		(posta elettronica certificata: vv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);	
	Sergio Preden	(posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);	
	Giuseppina Giannico	(posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);	
	e Lidia Carcavallo	(posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	
	come da procura speciale e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.		
	- appellato		
	avverso e per la riforma		
	della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, n.264/2021, depositata il 17/11/2021;		
	VISTO l'atto di appello;		
	VISTI gli atti e i documenti di causa;		
	UDITI nell'udienza del 12 giugno 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Paola Rinaldi, il relatore cons. Quirino Lorelli, l'avv. Mariani Roberto nell'interesse di xxx e l'avv. Giannico		
	Giuseppina nell'interesse dell'INPS.		
	F A T T O		
	1 .Con atto di appello depositato il 18/11/2021, il sig. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Mariani impugna la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, n.264/2021, depositata il 17/11/2021, che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato avverso e per l'annullamento del provvedimento di recupero indebito del 22/12/2020 emesso dall'INPS e per il riconoscimento del diritto a		
			2

trattenere le somme versate a seguito della concessione del trattamento di pensione provvisorio dal 1/10/2015 sino al 31/12/2021, con la conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute.

2. Nel gravame in esame, l'appellante, con l'unico motivo di diritto, lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241/1990 e quella dell'art. 1 comma 707 della legge nr. 190 del 23.12.2014 ed in riferimento alla violazione del rispetto dei tempi massimi per il recupero dell'indebito scaturito dal ricalcolo della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria; violazione del R.D. nr. 639/1910, del R.D. nr. 827/1924, degli artt. 162, 203, 204 e 205 del D.P.R. nr. 1092/73, dell'art. 3 del R.D.L. nr. 295/1939, dell'art. 3 D.P.R. nr. 1544/1955, dell'art. 570 D.M. del Tesoro del 15.12.1972, dell'art. 7 D.P.R. nr. 138/1986 e degli artt. 1375, 1175 e 2033 cod. civ.

Puntualizza poi l'appellante come dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado si evincerebbe come egli avrebbe ricevuto esclusivamente la prima determina di liquidazione del trattamento pensionistico provvisorio al momento del collocamento a riposo in data 1.10.2015 e successivamente, con notifica in data 15.1.2021, il provvedimento impugnato con il quale si comunicava l'indebito a seguito di riliquidazione del trattamento pensionistico definitivo ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge nr. 190/2014.

Precisa che nessuno degli altri atti citati in sentenza su sollecitazione dell'Inps gli sarebbe mai stato comunicato sicché non ha avuto della conoscenza la sussistenza dell'indebito, del quale sarebbe stato reso

edotto solo in data 15.1.2021 e di conseguenza, nulla sarebbe da imputarsi alla concessione della pensione privilegiata ordinaria che semmai avrebbe dovuto aumentare l'importo del trattamento pensionistico.

3. Dal collocamento a riposo (avvenuto in data 1.10.2015 con versamento del trattamento pensionistico provvisorio) al calcolo del trattamento definitivo (effettuato dall'Inps in data 4.1.2021), risulterebbero trascorsi ben 5 anni e 3 mesi e tale termine sarebbe ben superiore a quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella pronuncia n.2/QM/2012 che prevede il termine massimo di 3 anni del trattamento definitivo rispetto a quello provvisorio.

Rappresenta il medesimo come la sentenza gravata gli attribuirebbe competenze in materia di pensionistica pubblica che invece il suo ruolo di Questore non gli permetteva né lo onerava di conoscere, sicché la pronuncia avrebbe violato le norme che regolano la materia del recupero d'indebito senza nulla specificare in motivazione e senza indicare le circostanze in base alle quali l'appellante avrebbe dovuto conoscere tali norme.

Lamenta poi l'appellante come il recupero dell'indebito sarebbe dovuto all'applicazione (che la stessa sentenza di primo grado ritiene tardiva) dell'art. 1 comma 707 della Legge n. 190/2014 e tale norma, emanata dopo la c.d. “Riforma Fornero”, è intervenuta sull'art. 24 comma 2 del D.L. nr. 201/2011 (convertito nella Legge 214/2011) al fine di evitare che alcuni soggetti (come il Dott. xxx), potessero avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione.

L'art. 1 comma 707 della Legge n. 190/2014, quindi, sarebbe intervenuto per evitare ad alcuni pensionati (come il Dott. xxx) di ottenere vantaggi dalla “*riforma Fornero*”, la quale, tuttavia, è intervenuta nel 2011 mentre la legge che ne ha limitato gli effetti per evitare ad alcuni di trarne vantaggio è del 2014, cioè, in ogni caso, prima del pensionamento dell'appellante che risale al 1/1/2015.

4. Si è costituito nel giudizio l'I.N.P.S., con il patrocinio degli avv.ti G. Giannico, A. Patteri, S. Preden, A. Coretti e L. Carcavallo, depositando memoria in data 15/5/2024, rilevando come ogni provvedimento comunicato all'appellante recasse l'espressa dicitura circa la futura applicazione della norma invocata per la quale erano da considerare necessari tempi tecnici di adeguamento, con la conseguente consapevolezza dell'appellante in ordine alla provvisorietà delle dette liquidazioni.

Precisa l'Ente previdenziale come la pensione originariamente liquidata nel 2015 era una pensione ordinaria divenuta poi privilegiata solo con atto del 25 ottobre 2017, a seguito di verbale medico del 18 ottobre 2017, e definitivamente riliquidata a nuovo titolo il 21 ottobre 2020 con l'applicazione del doppio calcolo previsto dalla finanziaria del 2015. Il termine triennale invocato non sarebbe quindi stato superato, come giustamente rilevato dal primo Giudice e peraltro il superamento del suddetto termine triennale non implicherebbe ex se l'irripetibilità dell'indebito pensionistico.

Non essendo decorso il periodo triennale, indicato dalle Sezioni riunite come termine di riferimento per la liquidazione della pensione definitiva,

l'originario provvedimento di liquidazione provvisoria e quelli successivi recavano tutti la specifica *expressis verbis* che non si trattava della determinazione definitiva, sicché l'interessato era perfettamente al corrente della possibilità di una riduzione dell'importo mensile attribuitogli.

Inoltre, l'INPS risultava obbligato a dare attuazione alla normativa del 2014 e da tale operazione è derivato il ricalco della pensione che ha generato l'indebito. Conclude quindi chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.

5. All'udienza di discussione del 12 giugno 2024, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni.

DIRITTO

6. L'appello, per quanto di ragione, non può essere accolto.

L'appellante ha svolto il proprio servizio quale Dirigente Superiore della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1.10.2015 e gli è stato corrisposto il trattamento pensionistico provvisorio nr.17179603.

Con provvedimento dell'INPS del 22.12.2020, ricevuto il 7.1.2021, veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'accertamento del debito.

Successivamente, con provvedimento del 4.1.2021 ricevuto dall'appellante in data 15.1.2021, veniva comunicata la sussistenza di un indebito pari ad € 30.591,00 riguardo al periodo 1.10.2015/31.1.2021, a seguito del ricalcolo in base alla liquidazione del trattamento pensionistico definitivo.

7. Il Giudice di prime cure nel respingere la domanda di annullamento del provvedimento di recupero ha rappresentato come negli atti di originaria liquidazione e successiva riliquidazione della pensione ordinaria del ricorrente (versati in giudizio dall'INPS) fosse ben presente ed in adeguata evidenza l'avvertenza secondo cui (testualmente) *“in considerazione dei tempi tecnici necessari all'istituto per l'attuazione dell'art.1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n.190, la presente liquidazione e da considerarsi provvisoria”*.

Secondo la Sezione territoriale il tempo trascorso tra la liquidazione della pensione privilegiata del 2017 e l'applicazione del *“doppio calcolo”*, di tre anni circa sarebbe ragionevole ed inoltre, l'applicazione del citato comma 707 era stata espressamente preannunciata dall'INPS e costituiva, in ogni caso, patrimonio di comune conoscenza, vieppiù per il ricorrente, il quale per cultura e formazione professionale (essendo stato dirigente) non poteva ignorarla, così come non poteva ignorare la pendenza del procedimento per la liquidazione della quota di privilegio (tra il 2015 e il 2017) e i tempi tecnici di lavorazione dei *“doppi calcoli”* da parte dell'INPS.

Tali motivazioni appaiono congrue e meritano conferma, costituendo corretta applicazione al caso di specie della normativa di cui all'art. 1, co. 707 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015).

In particolare, non risulta in dubbio che la pensione originariamente liquidata nel 2015 era una pensione ordinaria divenuta poi privilegiata solo con atto del 25 ottobre 2017, a seguito di verbale medico del 18

ottobre 2017, e definitivamente riliquidata, a nuovo titolo, il 21 ottobre 2020, con l'applicazione del doppio calcolo previsto dalla finanziaria del 2015.

8. L'originario trattamento pensionistico era stato calcolato senza il sistema del doppio calcolo con l'applicazione del sistema misto 2012 per come introdotto dall'art. 24, co.2, del d.l. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 mentre la riliquidazione in applicazione dei commi 707 e 708 della L. n.190/2014 è avvenuta con successiva determina del maggio 2022, a seguito della quale si è generato l'indebito della cui ripetizione oggi si controverte.

Con l'art 1, commi da 707 a 709 della citata legge n.190/2014 sono state dettate nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 potessero far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (cfr. punto 4 delle circolari INPS n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio INPS n. 211 del 12 gennaio 2015). L'art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.

L'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono

alla pensione anticipata nel regime misto ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

L'entrata in vigore della legge n.190/2014 comporta che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Posto quindi che il quadro normativo all'interno del quale si muove il provvedimento di recupero è quello così descritto, occorre evidenziare

che in occasione di ciascun provvedimento adottato nei confronti del pensionato veniva specificato come il trattamento pensionistico fosse a titolo provvisorio, il che depone almeno per una consapevolezza del fatto che l'importo percepito fosse passibile di variazioni e modificazioni che potevano discendere da successivi provvedimenti di riliquidazione.

Sul punto parte appellante deduce solo in appello la mancata notificazione dei provvedimenti di riliquidazione, ma tale eccezione appare del tutto inammissibile in quanto sollevata solo in grado di appello e non risultante dal ricorso di prime cure, né espressa in difese in quel grado.

La valutazione svolta dal giudice di primo grado, che non appare smentita dal contenuto dell'appello - stante anche quanto surriferito in ordine alla tardività del disconoscimento delle comunicazioni dei provvedimenti di riliquidazione medio tempore intercorsi tra la data di adozione del provvedimento di definizione della pensione provvisoria e quella di adozione e comunicazione della determina che fissava la pensione definitiva – appare immune da censure.

Invero, per un verso il recupero del trattamento pensionistico “*eccedente*” discende da una attività amministrativa di riliquidazione vincolata in capo all'INPS, per altro verso v'è che medio tempore tutte le riliquidazioni, stante l'intervenuto mutamento della pensione da ordinaria a privilegiata sono avvenute “*in via provvisoria*”, sicché il pensionato era reso edotto della possibilità di una riduzione degli importi discendente dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui alla Legge finanziaria 2015.

	9. In conclusione, per le suesposte motivazioni l'appello deve essere	
	respinto.	
	10. Le spese possono essere compensate atteso che comunque l'INPS	
	avrebbe potuto anticipare i tempi del recupero, con conseguente concorso	
	dell'ente nella determinazione della incerta situazione determinatasi.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	RIGETTA L'APPELLO	
	e conferma la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per	
	l'Abruzzo, n.264/2021, depositata il 17/11/2021.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Quirino Lorelli	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria 08.07.2024	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
		11

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 08.07.2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente